

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1361

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CECCHERINI e SIMONINI

Annunciata il 22 dicembre 1954

Collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una lunga esperienza in materia ci permette di affermare che i ciechi, una volta ricevuto una adeguata preparazione culturale e tecnica, sono particolarmente adatti a svolgere le mansioni di centralinista telefonico.

Le loro particolari capacità sensoriali, specie quando si tratti di elementi la cui cecità sia congenita o derivi da malattie o incidenti della prima giovinezza, li rendono, in determinate manifestazioni, superiori agli individui normali, per virtù della maggiore concentrazione psichica. Il loro stato di inferiorità fisica nel campo ottico, è noto, acuisce la loro intelligenza e memoria, rendendo normale la loro istruzione che può avvalersi dell'ausilio delle scritture punteggiate e di altri sistemi.

Le scuole speciali per ciechi giovani e adulti, esistenti in Italia, sono additate ad esempio presso tutte le associazioni straniere per ciechi. Ad esse è doveroso affiancare, per il riconoscimento che meritano, i corsi di addestramento e di qualificazione che il Ministero del lavoro ha organizzato su proposta della Unione italiana ciechi durante gli ultimi anni.

Particolarmente, dopo l'ultima guerra un po' in tutti i paesi civili sono stati compiuti notevoli progressi nel campo delle comunicazioni telefoniche con l'impiego di operatori ciechi.

Ciò ha fatto aspirare e sperare all'organizzazione italiana dei ciechi di vedersi condotta sullo stesso piano dei loro fratelli d'ombra stranieri, nella certezza di poter far fronte lodevolmente ai compiti loro devoluti.

L'adozione di speciali e nello stesso tempo semplici congegni atti a trasformare le segnalazioni luminose, normalmente usate nei centralini telefonici, in segnalazioni acustiche o tattili, ha già dimostrato sia nella preparazione tecnica attraverso i corsi di addestramento, sia nell'applicazione pratica, che i centralinisti telefonici ciechi raggiungono un rendimento non inferiore a quello dei vedenti.

Sono stati svolti sino ad ora numerosi corsi nelle città di Bologna, Forlì, Reggio Emilia, Brescia, Genova, Milano, Torino, Udine, Messina, Modena, Bari che hanno consentito l'istruzione ed il rilascio di diplomi a circa 300 centralinisti telefonici ciechi regolarmente diplomati dal Ministero del lavoro.

Attualmente risultano impiegati in Italia vari centralinisti ciechi con soddisfazione degli enti presso i quali lavorano. In proposito è bene porre in rilievo che l'Inghilterra occupa circa 500 centralinisti telefonici ciechi, la Germania 600, la Francia 200.

Le possibilità di collocamento esistenti in Italia sono notevolissime, senza che venga a turbarsi la situazione della normale mano d'opera, per cui abbiamo ritenuto doveroso

presentare questa proposta di legge atta a consentire l'inserimento dei centralinisti telefonici ciechi nella vita produttiva di tutti quegli organismi che ne abbiano capacità di assorbimento.

La legge proposta prevede necessariamente che si deroghi alle disposizioni che vietano l'assunzione di personale non di ruolo presso

le Amministrazioni dello Stato, i Comuni, le Province, i consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ecc.

Dato lo scopo profondamente umano della presente proposta i sottoscritti proponenti si augurano che gli onorevoli colleghi vorranno esaminarla con particolare benevolenza ed approvarla.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e le Aziende statali sono tenuti ad assumere in deroga all'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, ed all'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per ogni ufficio, sede o stabilimento che sia dotato di centralino telefonico, per le mansioni di centralinista telefonico, un minorato della vista abilitato e diplomato da una scuola autorizzata o da corsi speciali riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da iscriversi in apposito albo professionale tenuto allo stesso Ministero.

ART. 2.

L'obbligo dell'assunzione dei centralinisti telefonici riguarda anche le Aziende private che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, abbiano più di trecento dipendenti e siano dotate di un centralino telefonico.

ART. 3.

I datori di lavoro i quali essendo obbligati ai sensi del precedente articolo ad assumere centralinisti ciechi, non vi provvedano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono puniti con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto da considerarsi riservato ai ciechi e non coperto da essi.

ART. 4.

La vigilanza e l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro di intesa con l'Opera nazionale per i ciechi civili.